

## STATUTO

- 1 ENUNCIAZIONE: a) È costituita -ai sensi e nei termini della Legge 7 dicembre 2000, n. 383- l'associazione di promozione sociale denominata "officina667". In forma residuale, ove non si provveda alla iscrizione ai predisposti registri di cui all'art.7 della legge, essa opera quale "associazione culturale" avente lo stesso riferimento normativo. b) Essa è Ente non commerciale, e non ha finalità di lucro, corrispondendo al modello descritto all'art 148 del tuir DPR 22-12-1986 n. 917; le attività economiche e produttive eventualmente intraprese vanno ricondotte ai fini istituzionali espressi nel presente statuto, alle facoltà indicate al comma 3, come anche alle deroghe ammesse al comma 2 dello stesso art. di legge. c) La durata dell'associazione è illimitata. d) Assume a simbolo la frase "officina667" accostata ed inserita ad una ruota dentata; ove richiesto per opportunità o esigenze grafiche, la frase può includere il dominio web "officina667.net", o sostituirsi con la sola parte numerica "667". e) La sede è stabilita in Tremestieri Etneo (ct), via pietra dell'ova , cap 95030 . Potrà essere trasferita in qualsiasi luogo si ritenga opportuno senza necessità di ricorso alla modifica dello statuto associativo.
- 2 PRINCIPI: a) officina667.net. opus (opera) +fax (fare) +net (in rete-insieme): per fare insieme opere, tramite una struttura associativa aperta e dinamica, in cui l'attuazione della dialettica è costruzione di nuove modalità espressive per l'esercizio della cittadinanza. Esercizio che si compie nei distinti momenti della comprensione e della costruzione della realtà. b) Associazione di promozione sociale, officina667.net intende farsi enzima, catalizzatore dei processi giuridici, culturali, economici e politici della società attraverso l'umile pratica del "fare", offrendosi quale mero strumento operativo per quanti vogliano partecipare ai suoi lavori. La partecipazione ai suoi lavori è libera, senza pregiudizi di età sesso

religione razza nazionalità, basata sulla presupposta condivisione degli obiettivi costituenti, sulla competenza, sull'autodisciplina, e finalizzata al loro conseguimento. È la persona partecipe, con tutto il suo bagaglio di esperienze, valori e aspirazioni, a fluire nell'opera svolta e condivisa. c) Le attività dell'associazione, indicando nella "persona" l'agente protagonista, volutamente ignorano qualsiasi velleità o discriminazione ideologica, "limitandosi" alla semplice e imperativa vocazione alla costruzione della solidarietà. A tal fine si assume a riferimento la civiltà giuridica prodotta nel cammino dei popoli, e prioritariamente la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (NY 1948) e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed il patto internazionale sui diritti civili e politici (NY 1966, resi esecutivi in Italia con L 881/1977). È rigettata ogni iniziativa che contraddica i principi giuridici ivi esposti.

- 3 SCOPI: a) L'associazione indica nella consapevole appartenenza ad una Comunità, ad una Terra, ad una Storia il presupposto all'esercizio dell'autodeterminazione, per il quale assume i compiti enunciati negli artt.3 -II°c. e 9 della Costituzione italiana recependone, interpretandone ed enucleandone l'istanza nella elaborazione, nella produzione, e nella divulgazione della cultura, delle scienze, del diritto e delle arti. b) L'associazione, dotandosi di tutti gli strumenti sociali ed economici ad essi più funzionali, nel dichiarato intento d'essere la cittadinanza intera beneficiaria della sua funzione ontologica, porrà in essere i suoi scopi attraverso attività in cui far rifluire le esperienze degli associati nei svariati campi: EDITORIALI (tradizionali, elettroniche, fonomeccaniche, radiofoniche, cinematografiche, televisive, multimediali, etc.); SCIENTIFICI (storiografia, economia, statistica, filosofia, diritto, politica, urbanistica, informatica, pedagogia, ecologia, agraria, archeologia, etc.); ARTISTICI (letteratura, pittura, scultura, architettura, musica, canto, danza, teatro, moda, sport, etc.);

DIDATTICI (corsi, studi, laboratori di progettazione e produzione, attività infra ed extrascolastiche, incontri, dibattiti, mostre, spettacoli, eventi, lotterie, etc.); SOCIALI (beneficenza e solidarietà, volontariato naturalistico e animalista, attività ludiche, enogastronomiche, turistiche, ricettive, ricreative, etc.). c) L'associazione, nel perseguire i suoi scopi, ha facoltà di collaborare, di collegarsi, o di federarsi con altre associazioni, persone fisiche o Enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe, complementari, accessorie o consequenziali. Ha altresì facoltà di partecipare alla costituzione di nuove realtà associative.

#### 4 ORGANI:

4.1 ASSEMBLEA: a) L'Assemblea esprime l'universalità degli associati. Organo sovrano, decide di sé stessa e del suo regolamento. Dispone le attività sociali, propone-elegge-conferma il Comitato esecutivo, la Presidenza, e i membri supplenti della Commissione di controllo. Approva il bilancio preventivo e consuntivo, con l'allegato rendiconto. b) Tutti i soci hanno diritto di parola e facoltà di emendamento. Ai soci operai e ai soci fondatori è riservato il diritto di voto attivo e passivo. Il voto è unico, uguale, e strettamente personale: è fatto divieto di supplezza e di rappresentanza degli associati. Delibera in unica convocazione per maggioranza assoluta dei presenti, salvo eccezionali disposizioni statutarie (artt.7.1; 7.2). c) È convocata dalla Presidenza almeno una volta l'anno, nonché su proposta del Comitato esecutivo. Della convocazione è data informazione ai soci attraverso comunicazione telematica, o altra espressamente richiesta dall'associato a suo onere.

4.2 COMITATO ESECUTIVO: a) Recepisce ed attua la volontà dell'Assemblea, di cui prepara i lavori, e a cui risponde. Istituisce le Commissioni. Dirama ai soci il bollettino delle attività svolte. Ai suoi lavori, quale componente integrata ed

invariabile, partecipa la Commissione di controllo.

- 4.3 COMMISSIONI: a) Le Commissioni vengono istituite per la gestione delegata di attività specifiche, del cui svolgimento riferiscono al Comitato esecutivo. b) Istituzionalmente obbligatoria è la Commissione di controllo, invariabilmente composta dai membri del Comitato di fondazione, eventualmente integrata -in caso di dimissione o estinzione dei suoi componenti- da membri supplenti indicati dall'Assemblea, cui spetta: b/1) coadiuvare la presidenza nella preliminare verifica della coerenza ai principi ispiranti l'associazione degli atti posti in essere dal Comitato esecutivo; b/2) autorizzare lo scioglimento dell'associazione (art.7,2);
- 4.4 PRESIDENZA: a) La Presidenza è depositaria della rappresentanza e della totale responsabilità giuridica, amministrativa e fiscale dell'associazione. Essa convoca l'Assemblea, ne guida i lavori, e partecipa alle sedute del Comitato esecutivo quale osservatore super-partes senza diritto di voto. Vigila sulla legittimità statutaria degli atti del Comitato esecutivo, previa parere vincolante della commissione di controllo.
- 4.5 COMITATO DI FONDAZIONE: a) Come Organo transitorio avoca a sé le funzioni di tutti gli Organi fino alla convocazione della 1° Assemblea, da tenersi a non più di tre anni (eventualmente rinnovabili per apodittica insussistenza operativa) dalla costituzione dell'associazione. Esso designa nel suo seno la presidenza, cui conformemente spetta la rappresentanza e la totale responsabilità giuridica, amministrativa e fiscale della conduzione dell'associazione nel suo formarsi ed evolversi. b) I suoi membri partecipano di diritto all'Assemblea e costituiscono la Commissione di controllo; c) I suoi membri hanno facoltà, ove necessario, di avvalersi di delegati supplenti; d) L'assunzione di cariche associative non è incompatibile con l'appartenenza al Comitato; e) I membri del Comitato sono inamovibili ed insostituibili, e la loro funzione si estingue per dimissione o

estinzione.

4.6 STRUTTURE PERIFERICHE: a) L'associazione ha facoltà di istituire o accogliere strutture periferiche che partecipando delle attività sociali assumono gli incarichi ad esse affidati dal Comitato esecutivo. Queste possono essere sedi distaccate o federate.

5 SOCI:

5.1 SOCI ORDINARI: a) soci ordinari sono tutti i cittadini, senza pregiudizi di età sesso religione razza nazionalità, in quanto oggetti e soggetti della promozione sociale perseguita dall'associazione. Hanno facoltà di partecipare all'Assemblea, nonché diritto di accedere ai servizi, di fruire dei prodotti, e di partecipare alle iniziative che l'associazione pone in essere.

5.2 SOCI OPERAI: a) soci operai –tali previa sottoscrizione della quota associativa annua (e che abbiano compiuto il 16°anno di età)– sono quanti nella presupposta condivisione degli obiettivi costituenti l'associazione intendano parteciparne i lavori, dividerne le decisioni, e sostenerne gli oneri. Possono accedere alle cariche societarie; possono formulare richieste, proposte o interrogazioni al Comitato esecutivo, nonché istanze alla Presidenza. b) I soci operai possono prestare il proprio servizio all'associazione in forma volontaria o retribuita. È facoltativamente ammessa una indennità (analitica o forfetaria) per le spese sostenute nello svolgimento delle funzioni svolte. Il servizio retribuito è ascrivibile a relazione di lavoro subordinato (o parasubordinato, autonomo, in partecipazione, etc), ammesso per l'art. 18 –II°c. Legge 383/2000; c) La qualifica di socio operaio non è trasmissibile e non crea diritti di partecipazione finanziaria; d) sono soci operai di diritto, ed esenti da obbligo contributivo, i soci fondatori e i soci onorari per speciali meriti designati dal Comitato esecutivo; e) La qualifica di socio operaio può

perdersi: e/1) automaticamente per dimissione o per omessa quota annua (immediatamente riacquistabile per ripristino); e/2) per delibera del Comitato esecutivo su istanza della commissione di controllo per violazione dei principi e delle procedure esatte dallo statuto, per falso ideologico, per perseguimento di interessi privati confliggenti quelli statutari, e per indegnità. È ammesso ricorso alla successiva seduta dell'Assemblea. È proponibile alla Presidenza istanza di revoca per ravvedimento.

- 6 RISORSE FINANZIARIE: a) Il patrimonio dell'associazione: è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo; è espresso ad ogni anno sociale nel bilancio steso dal Comitato esecutivo ed approvato dall'Assemblea in corrispondenza dei tempi convenzionali delle vigenti normative civilistiche e tributarie; è destinato ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, e non può essere ripartito tra i soci –neanche indirettamente- né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. b) In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione che svolga attività analoghe, complementari, accessorie o consequenziali, o altrimenti per fini di pubblica utilità. c) Nell'esercizio delle sue attività l'associazione potrà idoneamente avvalersi di tutti i mezzi strumentali e logistici messi a disposizione dagli associati senza peraltro acquisirne la proprietà. d) Le entrate dell'associazione sono costituite: d/1) dalla quota associativa ordinaria annuale dei soci operai nella misura fissata dall'Assemblea; d/2) dalla quota associativa straordinaria, d'importo libero e volontario, eventualmente anche abbinata a specifiche iniziative; d/3) dal patrocinio di enti pubblici, privati, e commerciali, d'importo libero e volontario, eventualmente

anche abbinato a specifiche iniziative; d/4) da contributi occasionali; d/5) dai proventi derivati dall'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 3 -b, e ad esse direttamente connesse ed accessorie quali -a titolo esemplificativo e non esaustivo- sponsorizzazioni, pubblicità, commercializzazione delle produzioni editoriali, etc.; d/6) da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi; d/7) da contributi, donazioni e lasciti a qualsiasi titolo erogati soggetti privati e pubblici, quali pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, fondazioni, e altri in genere; d/8) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni, nonché da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge. e) l'associazione ha facoltà di contrarre ed emettere prestiti.

7 RIFORME, SCIOGLIMENTO, E CLAUSOLE COMPROMISSORIE: a)

l'associazione decide si sé stessa. Ha facoltà di riformare il proprio Statuto, di emendare e di aggiungere le norme che appaiano più confacenti ai principi e agli scopi proclamati agli artt 1 e 2, principi e scopi estendibili ma non sopprimibili in nessuna loro parte. A tal fine delibera l'Assemblea con voto qualificato dei 3/4. b) l'associazione ha facoltà di sciogliersi per deliberazione dell'Assemblea con voto qualificato dei 3/4 in concorso di assenso unanime della Commissione di controllo. c) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio della Commissione di controllo, e quindi –in seconda istanza- dell'Assemblea. d) Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla Legge 383/2000, alle norme generali di legge ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

